



**AGENZIA  
DELLE  
DOGANE**



Protocollo: n. 26466/RU

Rif.:

Allegati:

Roma, 26.03.2010

Alle Direzioni Regionali ed  
Interregionali delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

LORO SEDI

Alle Direzioni Centrali

Agli Uffici di diretta Collaborazione  
del Signor Direttore

Al Servizio Autonomo Interventi nel  
Settore Agricolo

S E D E

**OGGETTO:** Regolamento (CE) n. 177/2010 della Commissione del 02.03.2010 che modifica il regolamento (CEE) n.2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n.2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.

Al Dipartimento Finanze  
[df.dirgen.segreteria@finanze.it](mailto:df.dirgen.segreteria@finanze.it)

All'Agenzia delle Entrate  
[ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiodirettoreagenzia@agenziaentrate.it)

Al Comando Generale della Guardia di  
Finanza – Ufficio operazioni  
[urp@gdf.it](mailto:urp@gdf.it)

All'Istituto Nazionale di Statistica  
[pres@istat.it](mailto:pres@istat.it)

All'Unione Italiana delle Camere di  
Commercio, Industria, Agricoltura e  
Artigianato  
[segreteria.generale@unioncamere.it](mailto:segreteria.generale@unioncamere.it)

Alla Camera di Commercio Internazionale  
[icc@cciitalia.org](http://icc@cciitalia.org)

Alla Confederazione Generale  
dell'Industria Italiana  
[dg@confindustria.it](mailto:dg@confindustria.it)

Alla Confederazione Generale Italiana  
del Commercio e del Turismo  
[confcommercio@confcommercio.it](mailto:confcommercio@confcommercio.it)

Alla Confederazione Generale  
dell'Agricoltura  
[direzione@confagricoltura.it](mailto:direzione@confagricoltura.it)

Alla Confederazione Generale  
del Traffico e dei Trasporti  
[confetra@tin.it](mailto:confetra@tin.it)

Alla Confederazione Italiana Armatori  
[confitarma@confitarma.it](mailto:confitarma@confitarma.it)

Alla Confederazione Generale Italiana  
dell'Artigianato  
[confartigianato@confartigianato.it](mailto:confartigianato@confartigianato.it)

Al Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali  
[info@cnsd.it](mailto:info@cnsd.it)

All'Associazione Nazionale  
Spedizionieri Doganali  
[anasped@confcommercio.it](mailto:anasped@confcommercio.it)  
[giuseppe.bianculli@betatrans.it](mailto:giuseppe.bianculli@betatrans.it)

All'Associazione Nazionale Centri di  
Assistenza doganale  
[info@assocad.it](mailto:info@assocad.it)

Alla Federazione Nazionale delle  
Imprese di Spedizioni Internazionali  
[fedespedi@fedespedi.it](mailto:fedespedi@fedespedi.it)

Alla Confetra - Confederazione Generale  
Italiana dei Trasporti e della Logistica  
[confetra@confetra.com](mailto:confetra@confetra.com)

All'Associazione Italiana dei Corrieri  
Aerei Internazionali (AICAI)  
[info@aicaionline.it](mailto:info@aicaionline.it)  
[emanuela.vinattieri@europe.ups.com](mailto:emanuela.vinattieri@europe.ups.com)

Alla Assocostieri  
[assocostieri@assocostieri.it](mailto:assocostieri@assocostieri.it)

Alla Assogasliquidi  
[assogasliquidi@federchimica.it](mailto:assogasliquidi@federchimica.it)

Alla Assopetroli  
[assopetroli@confcommercio.it](mailto:assopetroli@confcommercio.it)

Alla Federchimica  
[sosa@federchimica.it](mailto:sosa@federchimica.it)

Alla Unione Petrolifera  
[sbariggia@unione petrolifera.it](mailto:sbariggia@unione petrolifera.it);  
[ufficiostampa@unione petrolifera.it](mailto:ufficiostampa@unione petrolifera.it)

All' Assocarboni – Ass. Gen. Operatori  
Carboni  
[assocarboni@assocarboni.it](mailto:assocarboni@assocarboni.it)

All' ASSOBIARRA  
[assobirra@assobirra.it](mailto:assobirra@assobirra.it)

All' Assodistil  
[assodistil@assodistil.it](mailto:assodistil@assodistil.it)  
[direzione@assodistil.it](mailto:direzione@assodistil.it)

Alla Federvini  
[federvini@federvini.it](mailto:federvini@federvini.it)

All' Associazione Italiana delle Imprese  
Cosmetiche  
[unipro@unipro.org](mailto:unipro@unipro.org)

All' Associazione Nazionale  
Commercio Estero (A.N.C.E.)  
[info@alicebiz.com](mailto:info@alicebiz.com)

All' Assologistica  
[milano@assologistica.it](mailto:milano@assologistica.it)  
[roma@assologistica.it](mailto:roma@assologistica.it)

All' Associazione dei Porti Italiani  
[info@assoporti.it](mailto:info@assoporti.it)

All' Associazione Italiana Terminalisti  
Portuali  
[terminalporti@assiterminal.it](mailto:terminalporti@assiterminal.it)

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 52 del 03.03.2010 il Regolamento CE 177/2010 (d'ora in avanti indicato come "Regolamento") che modifica il Regolamento (CEE) n. 2454/1993 recante Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario per la parte riguardante i collegamenti marittimi regolari (d'ora in avanti indicato come "DAC").

Tale Regolamento, nella prospettiva della creazione di uno spazio europeo marittimo senza frontiere, modifica le disposizioni relative ai collegamenti marittimi regolari, concernenti le merci trasportate tra porti situati nel territorio doganale della Comunità, allo scopo di semplificare i compiti sia degli operatori economici che delle amministrazioni doganali.

A tal fine, quindi, il citato Regolamento istituisce una nuova procedura di autorizzazione dei collegamenti marittimi regolari e di registrazione delle navi, basata sull'utilizzo del sistema elettronico europeo di informazione e comunicazione già impiegato dalla Commissione e dagli Stati membri per il rilascio dei certificati AEO.

Inoltre, per ridurre l'uso dei documenti cartacei, è stato disposto il divieto di richiesta della presentazione cartacea del manifesto trasmesso mediante sistema di scambio elettronico di dati.

A seguito di quanto sopra previsto, il Regolamento in parola ha proceduto anche alla sostituzione di alcuni elementi d'informazione che figurano nella dichiarazione di transito, di cui all'allegato 37 bis delle DAC.

Le modifiche in questione, vista la loro natura, avranno una tempistica differente, come da articolo 3 del Regolamento.

Di seguito si procede all'illustrazione delle misure oggetto del regolamento specificando che per le procedure la cui entrata in vigore è prevista in tempi successivi potrebbero intervenire modifiche ed aggiornamenti che saranno oggetto di successivo esame.

## **1. MISURE DI IMMEDIATA APPLICAZIONE**

Il regolamento in questione formalizza degli aspetti relativi a talune procedure operative che praticamente sono già applicati a decorrere dal 01/07/2008. In particolare si segnalano i seguenti allineamenti della normativa alla pratica già in uso:

1. modifica del secondo comma dell'articolo 324 quater, paragrafo 1, concernente gli adempimenti, in materia di sicurezza dei timbri, cui è tenuto lo speditore autorizzato nel caso debba ricorrere alla procedura di riserva. Tale allineamento è impostato sul punto 27 dell'allegato 37 quinquies delle DAC, come da ultimo modificato con il Reg. (CE) 1192/2008 della Commissione.
2. modifica dell'allegato 37 bis, titolo II, punto B per quel che concerne taluni dati relativi alla designazione delle merci.

L'articolo 313 viene riformulato con lo scopo di meglio individuare il campo di applicazione del transito comunitario via mare e via aerea, che, com'è noto, non può interessare porti o aeroporti situati al di fuori del territorio doganale della UE.

L'articolo 324 sexies, paragrafo 4, lettere c) e d), al fine di evidenziare il carattere generale dello scambi di dati del manifesto a mezzo procedure elettroniche, ammette l'utilizzo del documento cartaceo unicamente nel caso in cui non sia tecnicamente possibile tale scambio.

Le modifiche relative all'articolo 313 e alle lettere c) e d), paragrafo 4, articolo 324 sexies, come sopra menzionate, hanno decorrenza dall'11.03.2010.

## **2. MISURE IN APPLICAZIONE A DECORRERE DAL 01.01.2012**

- Autorizzazioni ad istituire i servizi di linea

Il regolamento detta una nuova disciplina in materia di autorizzazioni ad istituire servizi di linea, mettendo in risalto che la stessa può essere concessa esclusivamente a società di navigazione marittima.

L'autorizzazione ad istituire servizi di linea, previa domanda alle autorità doganali dello Stato membro nel cui territorio la società interessata è stabilita o dispone di un ufficio regionale, può essere concessa esclusivamente a quelle società che, in possesso dei requisiti già previsti dalla normativa attuale, si impegnino, sulle rotte dei servizi di linea:

**a.** a non effettuare scalo in porti al di fuori del territorio doganale della Comunità o nelle zone franche sottoposte a controlli di tipo I, istituite in porti situati nel territorio doganale della Comunità e

**b.** a non effettuare alcun trasbordo di merci in mare.

Specifica attenzione viene, inoltre, posta dal legislatore sul principio del rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 14 nonies, il quale prevede che l'operatore possa beneficiare della semplificazione in parola a condizione che, nel corso degli ultimi tre anni che precedono la presentazione della domanda, non sia stata commessa infrazione grave o ripetuta alla regolamentazione doganale da parte di determinati soggetti.

Gli adempimenti di cui sopra si considerano automaticamente soddisfatti qualora il soggetto richiedente sia una società di navigazione certificata AEO.

- Scambio dati tra autorità doganali – modalità operative

Di particolare rilievo è la previsione dello scambio di dati tra le autorità doganali interessate dalla richiesta di autorizzazione mediante il sistema elettronico di informazione e comunicazione di cui all'art. 14 quinquies, relativo alle autorizzazioni AEO.

Di assoluta novità è la previsione legislativa che introduce una specifica modalità operativa nei casi in cui una nave registrata a un servizio regolare di trasporto sia costretta da circostanze indipendenti dalla sua volontà ad effettuare un trasbordo delle merci in alto mare o a collocarle temporaneamente in un porto che non fa parte del servizio regolare di trasporto marittimo, compresi i porti posti al di fuori della Comunità o quelli delle zone franche sottoposti a controlli di tipo I.

In tal caso, la compagnia di navigazione deve informare immediatamente le autorità doganali dei successivi porti di scalo, compresi quelli di linea della nave. Le merci caricate o scaricate nei porti **non devono essere considerate merci comunitarie**.

Scopo di tale disposizione è quello di agevolare lo scorrimento dei traffici, anche a fronte di circostanze normalmente non ammesse nella disciplina generale delle linee marittime regolari.

Su tali aspetti, non di immediata applicazione, si fa riserva di eventuali successive comunicazioni.

Si invita all'attenta lettura del Regolamento in esame, anche avuto riguardo alle diverse decorrenze di validità stabilite nel citato articolo 3.

Si pregano le Direzioni Regionali ed Interregionali di dare la massima diffusione ai contenuti della presente direttiva, anche presso le associazioni di categoria interessate in ambito locale, vigilando sulla corretta osservanza della stessa e segnalando tempestivamente eventuali ulteriori problematiche operative.

Le strutture centrali di vertice in indirizzo ne terranno conto nell'espletamento dei propri compiti d'istituto.

*Il Direttore Centrale*  
Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.LGS. 39/93